

CONDIZIONI AMBIENTALI, PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO: UNA PRONUNCIA CONDIVISIBILE SUL PIANO FORMALE, MA DISCUTIBILE SOTTO IL PROFILO DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE EFFETTIVA

Nota a TAR SICILIA – PALERMO, Sez. V, 3 marzo 2026, n. 557*

Giulio Salvatore Ceraso**

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il fatto in sintesi. 3. La questione giuridica sottoposta al TAR. 4. La nozione di condizione ambientale nel Codice dell'Ambiente e nella disciplina europea. 5. La funzione evolutiva delle prescrizioni ambientali e il rapporto con il principio di precauzione. 6. I limiti della verifica di ottemperanza: un orientamento che merita alcune riflessioni critiche. 7. La tutela dell'ambiente quale interesse pubblico primario e sovraordinato. 8. Il fenomeno degli incendi boschivi in Sicilia e la razionalità della prescrizione contestata. 9. Alcune considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La sentenza in commento affronta il tema dei limiti del potere prescrittivo dell'autorità ambientale nell'ambito delle procedure di verifica di ottemperanza, affermando il principio secondo cui non possono essere introdotte, in tale sede, nuove condizioni ambientali non previste dal provvedimento originario di Valutazione di Impatto Ambientale. Il TAR Sicilia ritiene, in particolare, che le prescrizioni ambientali debbano mantenere uno stretto collegamento con gli impatti derivanti dall'opera autorizzata e non possano estendersi a finalità generali di controllo del territorio, annullando per tali ragioni l'obbligo di installazione di telecamere termiche imposto al gestore di un impianto eolico.

2. Il fatto in sintesi.

Con la sentenza n. 557 del 3 marzo 2026 il TAR Sicilia – Palermo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una prescrizione ambientale imposta dalla Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana nell'ambito di un procedimento relativo ad un impianto eolico autorizzato nel territorio di Licata. La società titolare dell'impianto aveva ottenuto già nel 2017 il provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la successiva autorizzazione alla realizzazione del parco eolico. Nel corso delle successive attività amministrative di verifica e controllo, la CTS aveva imposto l'installazione di telecamere termiche collocate sugli aerogeneratori, dotate di visuale panoramica e collegate alle sale operative regionali per consentire l'individuazione tempestiva di eventuali incendi. Secondo il TAR tale prescrizione sarebbe risultata illegittima sia perché introdotta in una fase procedimentale successiva alla VIA sia perché non direttamente collegata agli impatti ambientali dell'impianto. Il ricorso è stato pertanto accolto. Pur nella consapevolezza della correttezza tecnico-formale di alcuni passaggi motivazionali della decisione, la sentenza suscita numerose perplessità laddove sembra privilegiare una lettura rigidamente procedimentalistica della tutela ambientale, sacrificando esigenze sostanziali di protezione del territorio che, nel contesto siciliano, assumono una rilevanza costituzionale e sovranazionale di assoluto rilievo.

3. La questione giuridica sottoposta al TAR.

La questione centrale non riguarda tanto la realizzazione dell'impianto eolico quanto la natura e l'estensione del potere prescrittivo dell'autorità ambientale.

Il TAR ritiene che la prescrizione concernente le telecamere termiche costituisca una nuova condizione ambientale non prevista nel provvedimento VIA originario e che pertanto non potesse essere introdotta in una fase successiva.

La decisione si fonda su una concezione sostanzialmente statica del procedimento ambientale. Secondo tale impostazione, una volta conclusa la VIA, il contenuto delle prescrizioni ambientali sarebbe sostanzialmente cristallizzato, salvo l'attivazione di specifici procedimenti di riesame previsti dalla legge. Si tratta di un'impostazione certamente coerente con il principio di certezza del diritto, ma che rischia di entrare in tensione con la natura stessa della tutela ambientale¹.

L'ambiente, infatti, costituisce una realtà dinamica, caratterizzata da rischi mutevoli e da fenomeni evolutivi spesso imprevedibili al momento dell'adozione del provvedimento originario. Non a caso la giurisprudenza europea ha più volte affermato che la protezione dell'ambiente rappresenta un valore che impone alle amministrazioni pubbliche un costante aggiornamento delle misure di salvaguardia in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

4. La nozione di condizione ambientale nel Codice dell'Ambiente e nella disciplina europea.

Uno dei passaggi più significativi della sentenza concerne l'interpretazione della nozione di "condizione ambientale". L'art. 5, comma 1, lett. o-quater), del D.Lgs. n. 152/2006 definisce le condizioni ambientali come: «*misure necessarie per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi di un progetto*». La definizione, derivata direttamente dalla Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, è volutamente ampia².

La normativa europea non limita infatti le condizioni ambientali alle sole misure strettamente collegate agli impatti diretti dell'opera³. La finalità perseguita dal legislatore europeo è più ampia e consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Proprio la formulazione dell'art. 191 TFUE appare particolarmente significativa. La norma individua tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione la salvaguardia dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta delle risorse naturali, la lotta contro il cambiamento climatico. Tali obiettivi devono essere perseguiti secondo i principi della prevenzione e della precauzione. In tale prospettiva appare discutibile ritenere che una misura tecnologica finalizzata

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO (SEZIONE QUINTA); Sentenza del 03/03/2026; N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.; N. 00215/2025 REG.RIC.; Pres. Stefano Tenca; Est. Andrea Illuminati; Parti: Parco Eolico di Licata S.r.l. (Avv. Germana Lucia Riccarda Cassar) c. Regione Siciliana – Presidenza, Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo).*

*** Avv. del Foro di Patti.*

¹ Sul rapporto tra certezza giuridica e dinamicità della tutela ambientale, si veda F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 221 ss., secondo il quale il diritto ambientale contemporaneo si caratterizza per una fisiologica "instabilità regolatoria", derivante dalla necessità di adeguare continuamente l'azione amministrativa all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei fattori di rischio. Secondo l'Autore, l'esigenza di stabilità degli assetti autorizzativi non può tradursi in una sostanziale cristallizzazione delle misure di tutela ambientale qualora emergano nuove esigenze di protezione dell'ecosistema.

² Sul carattere necessariamente elastico delle prescrizioni ambientali, v. G. ROSSI, *Diritto dell'Ambiente*, Torino, Giappichelli, ult. ed., p. 172, il quale evidenzia come la nozione di condizione ambientale debba essere interpretata «*alla luce della finalità di assicurare il massimo livello possibile di tutela dell'ecosistema, secondo il principio dell'integrazione delle politiche ambientali*».

³ Cfr. F. FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti e istituti*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, p. 89, secondo cui la tutela ambientale moderna non si esaurisce nella riparazione del danno già verificatosi ma si caratterizza per una «*funzione anticipatoria e preventiva dell'azione pubblica, finalizzata alla gestione del rischio ambientale prima ancora che alla repressione delle sue conseguenze*».

all'individuazione tempestiva di incendi non possa avere alcuna connessione con la tutela ambientale.

La nozione di condizione ambientale non può essere interpretata in termini eccessivamente riduttivi. Diversamente si finirebbe per svuotare di contenuto la funzione preventiva che costituisce l'essenza stessa della disciplina ambientale contemporanea.

5. La funzione evolutiva delle prescrizioni ambientali e il rapporto con il principio di precauzione.

Il principio di precauzione rappresenta oggi uno dei cardini dell'intero diritto ambientale europeo e costituisce uno dei criteri fondamentali cui deve conformarsi l'azione amministrativa nella gestione del rischio ambientale⁴. Come osserva autorevole dottrina, esso impone di interpretare gli strumenti di tutela dell'ambiente non secondo una logica meramente autorizzatoria, ma nella prospettiva di una amministrazione del rischio, nella quale la funzione dell'autorità pubblica consiste nell'adottare misure idonee a prevenire il verificarsi di danni anche solo potenziali, sulla base delle migliori conoscenze tecnico-scientifiche disponibili⁵.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte chiarito che le autorità pubbliche devono adottare misure preventive anche in presenza di incertezze scientifiche⁶, quando vi sia il rischio di danni gravi o irreversibili per l'ambiente. Il principio di precauzione, sancito dall'art. 191 TFUE, non richiede infatti la dimostrazione certa dell'esistenza del danno, essendo sufficiente una valutazione scientificamente plausibile del rischio affinché possano essere adottate misure di protezione proporzionate allo scopo perseguito.

Ne consegue che il sistema delle prescrizioni ambientali non può essere interpretato come un insieme statico ed immutabile di obblighi, ma deve essere letto quale strumento dinamico di protezione ambientale, suscettibile di adattarsi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, delle condizioni territoriali e dei rischi emergenti. In questa prospettiva, la prescrizione relativa all'installazione di telecamere termiche non appare finalizzata ad imporre un'attività estranea alle competenze del gestore dell'impianto, bensì ad utilizzare infrastrutture già esistenti per incrementare il livello di sicurezza ambientale del territorio, secondo una logica pienamente coerente con la funzione preventiva che caratterizza il diritto ambientale contemporaneo.

L'argomento secondo cui tale misura trasformerebbe il privato in un soggetto incaricato della vigilanza pubblica appare, inoltre, non del tutto convincente. Numerosi settori dell'ordinamento prevedono infatti obblighi di monitoraggio, segnalazione e controllo in capo ai gestori di attività potenzialmente incidenti sull'ambiente, senza che ciò determini alcuna indebita delega di funzioni pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), agli stabilimenti disciplinati dalla normativa "Seveso", nonché agli obblighi di monitoraggio ambientale e di trasmissione dei dati gravanti sui concessionari di infrastrutture strategiche. In tutte queste ipotesi il legislatore attribuisce al privato una funzione collaborativa

⁴ M.S. GIANNINI già evidenziava come la protezione dell'ambiente costituisca un settore nel quale l'amministrazione è chiamata ad intervenire anche in presenza di situazioni non completamente accertate sotto il profilo scientifico. Cfr. M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1971, p. 1125 ss.

⁵ A. BARONE, *Dopo la V.I.A.: la sicurezza sostenibile nel d.lgs. n. 104/2017*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 2018, II, p. 291 ss., il quale evidenzia come il sistema delle valutazioni ambientali debba essere interpretato alla luce del principio di precauzione e della logica dell'amministrazione del rischio, imponendo un approccio dinamico e non meramente statico alla tutela dell'ambiente e alla gestione degli impatti ambientali.

⁶ Sul punto, P. DELL'ANNO osserva che il principio di precauzione "impone alla pubblica amministrazione di privilegiare la prevenzione del rischio rispetto alla mera riparazione del danno, attribuendo rilievo giuridico anche alle situazioni di incertezza scientifica". P. DELL'ANNO, *Manuale di diritto ambientale*, Padova, Cedam, ult. ed., p. 97.

nell'interesse della tutela ambientale, lasciando impregiudicata la titolarità dei poteri di vigilanza e controllo in capo alla pubblica amministrazione.

6. I limiti della verifica di ottemperanza: un orientamento che merita alcune riflessioni critiche.

La sentenza aderisce ad un orientamento secondo cui la verifica di ottemperanza avrebbe una funzione esclusivamente ricognitiva. Tale impostazione trova certamente fondamento nel dato normativo, tuttavia essa non rappresenta l'unica lettura possibile.

Una diversa ricostruzione, peraltro, sembra emergere dalla stessa disciplina contenuta nell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, i commi 6 e 7 attribuiscono all'autorità competente poteri che non appaiono limitati al mero accertamento dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni originarie, ma risultano funzionali all'individuazione di impatti ambientali negativi, imprevisi, ulteriori o diversi rispetto a quelli valutati nella fase autorizzativa. In tali ipotesi il legislatore prevede espressamente la possibilità di imporre misure correttive, sospendere le attività e persino procedere alla riedizione del procedimento di VIA mediante aggiornamento dello studio di impatto ambientale. La disciplina sembra dunque presupporre una concezione non statica ma evolutiva della tutela ambientale, nella quale la verifica di ottemperanza costituisce anche uno strumento di adattamento delle misure di protezione alle effettive condizioni del territorio emerse nel corso della realizzazione o dell'esercizio dell'opera⁷.

La verifica di ottemperanza costituisce infatti una fase strettamente collegata alla tutela degli interessi ambientali coinvolti nel procedimento⁸. In presenza di circostanze sopravvenute, di nuove conoscenze tecniche o di particolari esigenze di protezione del territorio, una lettura eccessivamente formalistica rischia di compromettere l'effettività della tutela ambientale⁹.

L'art. 9 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 2022, attribuisce oggi alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Tale disposizione impone inevitabilmente una rilettura evolutiva degli strumenti amministrativi di protezione ambientale. L'interesse alla certezza delle autorizzazioni non può essere considerato un valore assoluto quando entra in conflitto con la salvaguardia di beni costituzionalmente protetti.

⁷ In tal senso si esprime il Parere CTS n. 41 del 21 febbraio 2025, secondo cui i commi 6 e 7 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 configurano un modello di tutela ambientale fondato sulla verifica e correzione continua degli impatti, consentendo all'autorità competente di intervenire anche rispetto ad effetti ambientali negativi emersi successivamente alla VIA e non adeguatamente considerati nella fase autorizzativa originaria. Il parere richiama altresì TAR Lazio – Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1345 e TAR Lazio – Roma, Sez. II, 8 settembre 2010, n. 32176, le quali valorizzano la funzione di monitoraggio quale strumento volto ad individuare tempestivamente impatti negativi imprevisi e ad adottare le opportune misure correttive.

⁸ In dottrina è stato osservato che la tutela ambientale non può essere confinata in una visione statica del procedimento amministrativo, dovendosi invece valorizzare l'esigenza di adattamento delle misure di protezione alle conoscenze scientifiche sopravvenute. Cfr. A. CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell'Ambiente*, Bari, Laterza, p. 146.

⁹ Sul rapporto tra legalità procedimentale ed effettività della tutela ambientale, v. R. FERRARA, *La protezione dell'ambiente e il principio dello sviluppo sostenibile*, in Foro Amm., 2015, p. 1345 ss., secondo cui il diritto ambientale contemporaneo è caratterizzato da una «inevitabile tensione tra stabilità degli assetti autorizzativi e necessità di continuo adeguamento delle misure di salvaguardia».

7. La tutela dell'ambiente quale interesse pubblico primario e sovraordinato.

Da oltre trent'anni la Corte Costituzionale qualifica l'ambiente come valore costituzionale primario ed assoluto¹⁰. La stessa giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la tutela ambientale possiede carattere trasversale e prevalente rispetto a numerosi altri interessi pubblici ed economici.

Particolarmente significativa appare la riforma costituzionale del 2022¹¹. L'inserimento espresso della tutela ambientale negli artt. 9 e 41 Cost. ha ulteriormente rafforzato la posizione dell'ambiente nel sistema delle fonti. In tale contesto appare difficile condividere una ricostruzione che considera illegittima una misura il cui unico obiettivo consisteva nell'incrementare il livello di protezione del territorio.

L'installazione delle telecamere non comportava limitazioni all'esercizio dell'impianto né incideva sulla redditività dell'investimento in misura significativa. Si trattava piuttosto di una misura tecnologica accessoria destinata a perseguire finalità pubbliche di indubbio rilievo.

8. Il fenomeno degli incendi boschivi in Sicilia e la razionalità della prescrizione contestata.

La valutazione della vicenda non può prescindere dal contesto territoriale siciliano.

La Sicilia rappresenta oggi uno degli hotspot europei maggiormente esposti al rischio di incendi boschivi. Secondo il Rapporto ISPRA 2025 sugli incendi boschivi, l'Isola si conferma la regione italiana più colpita dal fenomeno, registrando da anni le maggiori superfici percorse dal fuoco a livello nazionale¹². I dati elaborati da ISPRA e dal sistema europeo Copernicus evidenziano come tale fenomeno sia ulteriormente aggravato dall'aumento delle temperature medie, dai lunghi periodi di siccità e dall'intensificarsi degli eventi climatici estremi. Nel solo 2023 oltre 57.000 ettari di territorio regionale sono stati interessati dagli incendi, mentre numerosi studi evidenziano come il cambiamento climatico stia determinando un progressivo allungamento della stagione degli incendi e una crescente difficoltà nelle operazioni di contenimento¹³.

In tale contesto le tecnologie di rilevazione termica vengono sempre più frequentemente utilizzate a livello internazionale quale strumento di prevenzione e pronto intervento¹⁴. L'utilizzo delle torri eoliche come punti privilegiati di osservazione del territorio costituisce una soluzione già sperimentata in diversi ordinamenti¹⁵ europei e nordamericani. Ne consegue che la prescrizione impugnata non appare né arbitraria né sproporzionata. Al contrario, essa rispondeva ad una logica di

¹⁰ La celebre definizione di ambiente quale "valore costituzionale primario e assoluto" compare per la prima volta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987, successivamente ripresa da numerose pronunce, tra cui Corte Cost., 26 marzo 1990, n. 127 e Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85.

¹¹ Per un primo commento sistematico alla riforma degli artt. 9 e 41 Cost., v. M. CECCHETTI, *La revisione costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi*, in *Federalismi.it*, 2022, p. 1 ss.

¹² Secondo il Rapporto ISPRA "Gli incendi boschivi in Italia 2024", la Sicilia risulta tra le regioni maggiormente interessate dagli incendi di vegetazione, con superfici percorse dal fuoco significativamente superiori alla media nazionale. Il rapporto è consultabile sul sito istituzionale di ISPRA.

¹³ Cfr. ISPRA, *Gli incendi boschivi in Italia 2024. Le aree percorse dal fuoco nel 2023 e le stime preliminari 2024*, Roma, 2025; European Commission – Joint Research Centre, *Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2023*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2024; IPCC, *Climate Change 2023 – Synthesis Report*, Geneva, 2023.

¹⁴ Sul crescente utilizzo delle termocamere per il rilevamento precoce degli incendi boschivi si veda European Forest Institute, *Early Detection Systems for Wildfire Management*, 2023.

¹⁵ In ambito internazionale si registrano numerose applicazioni di sistemi di rilevamento incendi basati su termocamere installate su infrastrutture energetiche e torri di monitoraggio. Sul tema si veda il report della European Forest Fire Information System elaborato nell'ambito del programma europeo Copernicus.

prevenzione ambientale perfettamente coerente con l'evoluzione tecnologica e con gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici perseguiti dall'Unione Europea. Anzi, essa appare pienamente in linea con la moderna concezione del sistema della protezione civile, nel quale la prevenzione costituisce il principale strumento di difesa del patrimonio naturale e boschivo, privilegiando l'anticipazione del rischio rispetto alla mera gestione dell'emergenza¹⁶.

Sotto il profilo tecnico-operativo, uno dei fattori maggiormente rilevanti nella lotta agli incendi boschivi è rappresentato dalla rapidità di individuazione del focolaio¹⁷. Numerosi studi elaborati nell'ambito del programma europeo Copernicus e dell'European Forest Fire Information System (EFFIS) evidenziano come la probabilità di contenimento di un incendio diminuisca drasticamente all'aumentare del tempo intercorrente tra l'innescio e il primo intervento. La letteratura specialistica in materia di *fire management* concorda nel ritenere che l'individuazione nelle primissime fasi di sviluppo dell'incendio costituisca il fattore maggiormente determinante ai fini della riduzione della superficie percorsa dal fuoco e dei danni ambientali conseguenti.

Proprio per tale ragione negli ultimi anni si è assistito ad una crescente diffusione di sistemi automatici di rilevazione precoce basati su telecamere termiche, sensori multispettrali, intelligenza artificiale e tecnologie di monitoraggio remoto. Tali strumenti consentono di rilevare anomalie termiche e principi di combustione quando il fenomeno è ancora circoscritto, permettendo alle strutture di protezione civile e agli enti preposti di intervenire immediatamente prima che l'incendio assuma dimensioni incontrollabili.

Del resto, la stessa dottrina ha da tempo evidenziato come la tutela del patrimonio naturale rispetto al rischio di incendi non possa essere affidata esclusivamente all'intervento repressivo successivo all'innescio, ma debba fondarsi su un sistema integrato di previsione, prevenzione e tempestivo avvistamento dei focolai. In tale prospettiva, l'impiego delle più moderne tecnologie di monitoraggio rappresenta uno strumento essenziale per garantire un'efficace difesa del territorio, riducendo il tempo intercorrente tra l'insorgenza dell'incendio e l'attivazione delle misure di contrasto¹⁸.

Nel caso degli impianti eolici, la collocazione degli aerogeneratori in aree collinari, montane o comunque remote rende le torri particolarmente idonee ad ospitare sistemi di monitoraggio ambientale avanzato. Si tratta infatti di strutture già presenti sul territorio, caratterizzate da elevata altezza, ampio raggio visivo e alimentazione energetica autonoma. In numerosi casi tali impianti sorgono proprio in zone particolarmente difficili da raggiungere dai mezzi di soccorso, ove il ritardo nell'individuazione dell'incendio può determinare conseguenze devastanti per l'ambiente e per la sicurezza pubblica.

Né appare condivisibile un eventuale argomento fondato sull'onerosità della misura prescritta. Le moderne telecamere termiche utilizzate per il monitoraggio antincendio hanno costi che, a seconda

¹⁶ G. ARMAO, G. MOSCHELLA, *Il servizio nazionale della protezione civile e la difesa del patrimonio naturale dagli incendi*, in G. ARMAO, G. MOSCHELLA (a cura di), *Il regime delle aree naturali protette e la prevenzione degli incendi*, Palermo, 2004, ove gli Autori evidenziano come la tutela del patrimonio naturale debba fondarsi prioritariamente sulle attività di previsione e prevenzione, valorizzando il tempestivo avvistamento degli incendi quale presupposto imprescindibile per un'efficace difesa del territorio.

¹⁷ Secondo la FAO, la rapidità di individuazione e primo attacco rappresenta il principale fattore di successo nelle strategie di contenimento degli incendi forestali. Cfr. FAO, *Fire Management Voluntary Guidelines*, Roma, 2011.

¹⁸ G. ARMAO, G. MOSCHELLA, *Il servizio nazionale della protezione civile e la difesa del patrimonio naturale dagli incendi*, in G. ARMAO, G. MOSCHELLA (a cura di), *Il regime delle aree naturali protette e la prevenzione degli incendi*, Palermo, 2004.

delle caratteristiche tecniche, oscillano generalmente intorno a poche centinaia di euro per unità¹⁹, importi del tutto marginali se rapportati agli investimenti necessari per la realizzazione di un impianto eolico industriale da decine di megawatt, il cui valore complessivo può raggiungere svariate decine di milioni di euro. La misura prescritta non appare pertanto suscettibile di incidere in modo significativo sull'equilibrio economico dell'investimento ed appare pertanto pienamente proporzionata rispetto alle finalità di tutela ambientale perseguite.

Occorre inoltre considerare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza e monitoraggio termico costituisce frequentemente una scelta già adottata dagli stessi operatori economici per esigenze di sicurezza patrimoniale e di protezione dell'infrastruttura. Un incendio sviluppatosi nelle immediate vicinanze di un aerogeneratore può infatti provocare danni estremamente rilevanti agli impianti e determinare lunghi periodi di fermo produttivo. Ne consegue che la prescrizione contestata non perseguiva esclusivamente un interesse pubblico di tutela ambientale, ma risultava coerente anche con l'interesse privato del gestore alla conservazione e alla sicurezza del proprio investimento.

9. Alcune considerazioni conclusive.

La sentenza in commento, pur presentando un impianto argomentativo coerente sotto il profilo della ricostruzione procedimentale, non appare condivisibile nelle conclusioni cui perviene.

L'impressione è che il TAR abbia privilegiato un'interpretazione rigidamente formalistica dell'istituto della verifica di ottemperanza, finendo per attribuire prevalenza alla stabilità del titolo autorizzativo rispetto all'effettività della tutela ambientale. Una simile impostazione, tuttavia, rischia di risultare poco coerente con l'evoluzione del diritto ambientale europeo e nazionale, sempre più orientato verso modelli di prevenzione, gestione dinamica del rischio e adattamento delle misure di tutela alle concrete esigenze del territorio.

In particolare, non convince l'affermazione secondo cui la prescrizione concernente l'installazione di telecamere termiche sarebbe estranea alla funzione propria delle condizioni ambientali. Al contrario, tale misura appare pienamente riconducibile alla finalità di prevenire e ridurre i possibili impatti negativi sull'ambiente, perseguendo un obiettivo di tutela del patrimonio naturale mediante strumenti tecnologicamente avanzati e ormai ampiamente diffusi nelle moderne strategie di monitoraggio ambientale.

Parimenti discutibile appare la conclusione secondo cui l'imposizione di tale prescrizione determinerebbe un'indebita attribuzione al soggetto privato di funzioni proprie della pubblica amministrazione. L'ordinamento ambientale conosce, infatti, numerosi casi nei quali il legislatore pone a carico dei gestori obblighi di monitoraggio, controllo, segnalazione e collaborazione con le autorità pubbliche, senza che ciò comporti alcuna delega dell'esercizio di potestà pubblicistiche. L'installazione di un sistema di rilevazione termica non avrebbe trasformato il gestore dell'impianto in un organo di vigilanza, ma gli avrebbe semplicemente imposto di dotarsi di uno strumento idoneo a favorire il tempestivo intervento delle amministrazioni competenti.

Ancor meno condivisibile appare la decisione se rapportata al particolare contesto territoriale siciliano. In una regione che, secondo i dati ufficiali di ISPRA e del sistema europeo Copernicus, continua a registrare il più elevato numero di superfici percorse dal fuoco e uno dei più alti livelli di

¹⁹ Sul costo dei sistemi termografici professionali per il monitoraggio remoto e la rilevazione precoce degli incendi, si vedano i listini e le schede tecniche dei principali produttori del settore, dai quali emerge come le telecamere termiche destinate al monitoraggio continuo siano generalmente commercializzate a prezzi compresi tra alcune centinaia e alcune migliaia di euro, in funzione delle caratteristiche tecniche e delle capacità di integrazione nei sistemi di allerta automatica. Cfr. FLIR Systems, *AX8 Thermal Monitoring Camera – Technical Specifications and Pricing Information*; Teledyne FLIR, *Fixed Thermal Cameras for Fire Detection and Condition Monitoring*; Hikvision, *Thermal Network Cameras Product Catalogue*, consultati nel mese di giugno 2026.

rischio incendi dell'intero bacino mediterraneo, la tempestiva individuazione dei focolai costituisce un elemento essenziale delle moderne strategie di prevenzione. Le aree interessate dagli impianti eolici sono frequentemente localizzate in contesti montani o collinari, caratterizzati da difficile accessibilità e da tempi di intervento inevitabilmente più lunghi. In tali situazioni, la possibilità di rilevare un principio d'incendio nelle primissime fasi del suo sviluppo rappresenta spesso il fattore decisivo per evitarne la propagazione e limitarne le conseguenze sul patrimonio boschivo, sulla biodiversità e sulla pubblica incolumità.

A ciò si aggiunga che la prescrizione contestata non avrebbe comportato un sacrificio economico apprezzabile per il gestore dell'impianto. Il costo di installazione di sistemi termografici professionali rappresenta, infatti, una componente del tutto marginale rispetto al valore complessivo di un investimento eolico industriale e, peraltro, tali tecnologie vengono frequentemente adottate dagli stessi operatori economici per finalità di protezione dell'infrastruttura e di continuità dell'esercizio. Ne deriva che il bilanciamento tra l'onere imposto al privato e il beneficio conseguibile in termini di tutela ambientale avrebbe dovuto essere valutato in termini ben diversi da quelli prospettati nella pronuncia.

In definitiva, la sentenza sembra privilegiare una concezione statica del procedimento autorizzatorio che, sebbene coerente con una lettura rigorosa del principio di legalità, rischia di non cogliere la profonda evoluzione che il diritto ambientale ha conosciuto negli ultimi decenni. La crescente centralità del principio di precauzione, il rafforzamento costituzionale della tutela dell'ambiente ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2022, l'emergenza climatica e l'intensificarsi degli incendi boschivi impongono, invece, una lettura degli istituti amministrativi maggiormente orientata all'effettività della protezione ambientale.

Per tali ragioni, la pronuncia non appare condivisibile nella misura in cui esclude in via pressoché assoluta la possibilità di utilizzare la fase di verifica di ottemperanza quale strumento di adeguamento delle prescrizioni ambientali a rischi sopravvenuti o più chiaramente percepibili alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle condizioni del territorio. Una diversa soluzione, maggiormente aderente ai principi di prevenzione, precauzione e sviluppo sostenibile, avrebbe consentito di coniugare le esigenze di certezza dell'azione amministrativa con il perseguimento di quel livello elevato di tutela dell'ambiente che costituisce oggi uno dei valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed eurounitario.